

Istruzioni diritto annuale 2011 - Sezione ordinaria

Che cosa fare

Per la sede legale delle imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro imprese (anche se *annotata* nella **sezione speciale**) il diritto annuale per l'anno 2011 si determina applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato riportati nella tabella seguente al fatturato [*] realizzato nel periodo d'imposta 2010 (esercizio 1/1/2010 - 31/12/2010) e sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

[*] Fatturato ai fini del calcolo del diritto annuale 2011

Individuazione dei rigli del modello IRAP, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento

Ai fini del versamento del diritto annuale 2011 i dati da utilizzare per determinare il "fatturato" devono essere rilevati dal modello IRAP 2011 (periodo d'imposta 2010).

Per la corretta individuazione dei rigli del modello IRAP, per la modalità di calcolo e per il metodo di arrotondamento, la circolare di riferimento è la [Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico \(pdf\)](#). [1]

Il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione **entro il 16 giugno 2011**, esclusivamente **tramite modello di pagamento F24** in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

Sono iscritte alla [sezione ordinaria](#) [2] le società di persone (S.n.c., S.a.s.), le società di capitali (S.r.l., S.p.A.), le cooperative, i consorzi, i G.E.I.E. oltre a eventuali imprese individuali.

Tabella misura fissa e aliquote per scaglioni di fatturato

da Euro	a Euro	Misura fissa e aliquote
0,00		100.000,00
100.000,01		250.000,00
250.000,01		500.000,00
500.000,01		1.000.000,00
1.000.000,01		10.000.000,00
10.000.000,01		35.000.000,00
35.000.000,01		50.000.000,00
50.000.000,01		e oltre

AVVISO

Le **imprese individuali** iscritte nella *sezione ordinaria* del Registro Imprese **sono tenute a versare**, per l'anno 2011, un **diritto in misura fissa pari a euro 200,00** per la sede e **a euro 40,00** per ciascuna unità locale (indipendentemente dal fatturato realizzato nel 2010).

Per le **società di capitali** il termine di versamento coincide con il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Inoltre, per le società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è variabile, al pari delle imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

ESEMPIO

Una società con scadenza esercizio al 30/9 e con bilancio approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, determinerà il **diritto annuale dovuto per l'anno 2011** prendendo in esame il fatturato realizzato nel periodo d'imposta 01.10.10-30.09.11 e, al pari delle imposte, effettuerà il pagamento entro il 16.3.2012 corrispondente al giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17 comma 1 del D.P.R. 435/2001).

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna di esse, a favore della Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale e fino ad un massimo di 200,00 euro per ogni unità locale (tale importo dovrà essere eventualmente aumentato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio).

Arrotondamenti

Indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella [Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico \(pdf\)](#) [3].

Trasferimento della sede in altra provincia

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2011 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta al 1° gennaio 2011.

Trasformazioni

Le trasformazioni di natura giuridica **sono ininfluenti** ai fini della determinazione del diritto annuale.

Informative

[Informativa sezione ordinaria - anno 2011 \(pdf\)](#). [4]

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/importi-per-gli-anni-precedenti/istruzioni-per-il-pagamento-del-diritto-annuale-dovuto-per-gli-anni-precedenti/istruzioni-diritto-annuale-2011/sezione-ordinaria>

Collegamenti

[1] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/nota-19230-del-3-3-09-minist-ero-per-diritto-annuale-200933_3.pdf

[2] <http://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/domande-frequenti>

[3] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/nota-19230-del-3-3-09-minist-ero-per-diritto-annuale-200933.pdf

[4] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezione-ordinaria-2011.pdf

